



Obblighi del titolare di un'autorizzazione di elettricista di fabbrica

Qui di seguito vengono esposti gli obblighi del titolare di un'autorizzazione per lavori d'installazione interni a un'impresa (autorizzazione di elettricista di fabbrica).

Campo d'applicazione

Conformemente all'art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), l'autorizzazione di elettricista di fabbrica conferisce il diritto di eseguire i seguenti lavori d'installazione interni a un'impresa: lavori di manutenzione ed eliminazione delle perturbazioni; modifica dell'impianto a valle del ruttore di sovrintensità di consumatori o di un'utenza (senza distribuzione); sui cantieri, tutti i lavori d'installazione a valle del distributore principale.

Assistenza tecnica professionale

Ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 OIBT il titolare dell'autorizzazione di elettricista di fabbrica deve provvedere affinché l'assistenza tecnica professionale dei dipendenti impiegati nell'azienda (elettricisti di fabbrica) sia sempre garantita da un servizio d'ispezione accreditato o dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI. L'organo di controllo incaricato dell'assistenza tecnica deve essere a disposizione dell'elettricista di fabbrica in caso di domande o informazioni riguardo agli impianti elettrici a bassa tensione e all'occorrenza fornire supporto sotto forma di istruzioni tecniche.

Obbligo di notificazione

In base all'art. 25 cpv. 1 OIBT i lavori d'installazione eseguiti nell'ambito di un'autorizzazione di elettricista di fabbrica devono essere notificati, prima di essere intrapresi, al gestore della rete di distribuzione a bassa tensione che alimenta l'impianto.

Con l'obbligo di notifica il gestore di rete deve ottenere informazioni sulle potenze di allacciamento. Dal testo dell'art. 25 cpv. 1 OIBT si può desumere che, prima della loro esecuzione, il titolare dell'autorizzazione deve notificare al gestore di rete tutti i lavori. Come esposto all'inizio, fanno però parte dei compiti

principali dell'elettricista di fabbrica anche i lavori di manutenzione e l'eliminazione delle perturbazioni. Per queste attività non ha molto senso informare il gestore di rete, poiché solitamente la potenza di allacciamento dell'impianto rimane invariata. Informazioni di questo genere vengono pertanto percepite dai gestori di rete come un aumento inutile dell'onere amministrativo. Per esperienza, i gestori di rete sono interessati a una notifica, solo se il lavoro d'installazione comporta una modifica della potenza di allacciamento pari o superiore a 3,6 kVA (analogamente al valore ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 OIBT; obbligo di notifica per titolari di un'autorizzazione generale di installazione). Se in conseguenza di ciò l'elettricista di fabbrica esegue un lavoro, che comporta una modifica della potenza di allacciamento inferiore a 3,6 kVA, prima di iniziarlo può chiedere al gestore di rete se insiste nel voler ricevere una notifica. In tal modo si possono risparmiare oneri amministrativi agli interessati.

Le persone menzionate in un'autorizzazione di elettricista di fabbrica devono inoltre eseguire controlli finali secondo le direttive dell'ESTI e conservare i protocolli firmati all'attenzione degli organi di controllo (cfr. art. 25 cpv. 2 OIBT).

Invece di un rapporto di sicurezza, tali persone allestiscono un elenco dei lavori

eseguiti (art. 25 cpv. 3 OIBT). La figura 1 mostra come si presenta un tale elenco.

Verifica iniziale effettuata parallelamente alla costruzione di impianti

L'elettricista di fabbrica deve eseguire una verifica iniziale prima della messa in servizio, parallelamente alla costruzione di impianti o di parti di impianti elettrici.

Al numero 6.1 della norma «Impianti a bassa tensione» (NIBT) il contenuto della verifica iniziale è descritto come segue:

Prima di essere messo in servizio dall'utente ogni impianto elettrico deve essere controllato durante la realizzazione risp. a opera ultimata, per fornire la prova che risponde ai requisiti tecnici in materia di sicurezza. Le verifiche comprendono esami a vista nonché prove e misure. I controlli risp. le misurazioni seguenti devono essere eseguiti in ogni caso prima della messa in servizio:

- controllo del conduttore di protezione;
- resistenza d'isolamento;
- senso di rotazione/direzione di rotazione;
- dispositivo di protezione a corrente di guasto;
- rigidità dielettrica;
- disinserimento automatico.

I risultati della verifica iniziale vengono registrati per ogni installazione nell'elenco dei lavori effettuati e con la propria firma l'elettricista di fabbrica attesta di aver eseguito il controllo finale. L'organo di controllo competente deve pren-

Elenco dei lavori eseguiti secondo art. 13 OIBT												
Ditta		Intervallo di tempo		Portatore dell'autorizzazione				Firma				
Pos.	Data	Impianti Luogo e descrizione del lavoro (risp. dell'installazione)	QD Gr.Nr.	IN Int / Fus Amp.	Prove						Controllo finale Firma	Serv. accreditato Data / Visto
					Isol. MΩ	Dis.FI. Si / No	Contr. PE Si / No	Icc Amp.	Rot.fasi Si/No			
		Esame a vista secondo NIBT / EN 61439	I.O.	Tipo								

Figura 1 Elenco dei lavori effettuati.



dere visione dell'elenco, controllarlo e vistarlo. L'organo di controllo competente controlla inoltre saltuariamente i lavori eseguiti dall'elettricista di fabbrica.

Equipaggiamento e materiale

L'elettricista di fabbrica deve avere a disposizione un dispositivo di protezione individuale (DPI), che serve alla prevenzione degli infortuni. Il DPI viene utilizzato per proteggersi dall'elettrizzazione e/o dalle conseguenze risultanti da archi voltaici parassiti. L'equipaggiamento deve soddisfare i requisiti menzionati nella direttiva dell'ESTI «Attività su impianti elettrici» (ESTI Nr. 407.0909 d/f/i).

Gli strumenti di misurazione utilizzati dall'elettricista di fabbrica devono essere adeguati, sottoposti periodicamente a manutenzione e calibrati. Prima della misurazione vera e propria, è necessario effettuare una misurazione di prova, per individuare eventuali errori dello strumento di misurazione.

Per i lavori su impianti elettrici è necessario utilizzare strumenti isolati. A intervalli regolari si deve controllare se gli strumenti sono stati danneggiati, all'occorrenza essi devono essere sostituiti.

Formazione continua

La tecnica procede rapidamente. È pertanto necessario che l'elettricista di fabbrica si perfezioni regolarmente. Un giorno di perfezionamento all'anno è il minimo. La formazione continua può avvenire nell'ambito dell'assistenza tecnica da parte dell'organismo d'ispezione accreditato o dell'ESTI oppure frequentando un convegno di specialisti o un corso specialistico. Il perfezionamento deve essere documentato e su richiesta il rispettivo attestato deve essere presentato all'organo di controllo competente.

Modifica dell'autorizzazione di elettricista di fabbrica

Conformemente all'art. 19 cpv. 1 OIBT il titolare dell'autorizzazione di elettricista di fabbrica è tenuto a notificare all'ESTI, entro due settimane, ogni fattispecie che richiede una modifica dell'autorizzazione. Tali fattispecie possono essere: cambiamento della ditta (nome); cambiamento di indirizzo; cambiamento dell'organo d'ispezione accreditato competente per il controllo e l'assistenza tecnica dell'elettricista di fabbrica; modifica dell'insieme degli impianti (lista degli im-

pianti per i quali vale l'autorizzazione); partenza dell'elettricista di fabbrica.

In conclusione

I compiti dell'elettricista di fabbrica sono molteplici e di responsabilità. In tal modo egli fornisce un contributo essenziale alla sicurezza degli impianti elettrici del datore di lavoro. Per poter adempiere integralmente il suo mandato, l'elettricista di fabbrica necessita di una buona assistenza tecnica da parte del servizio d'ispezione accreditato o dell'ESTI, degli strumenti giusti e di un DPI intatto. Egli deve inoltre perfezionarsi regolarmente.

Dario Marty, ingegnere capo

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch